



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/05/2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 18/06/2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20/04/2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13/04/2017**

Sommario

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	4
<i>Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	4
<i>Articolo 2: SOGGETTO ATTIVO</i>	4
<i>Articolo 3: DELIBERAZIONE TARIFFE</i>	4
<i>Articolo 4: FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	4
<i>Articolo 5: ACCERTAMENTO</i>	4
<i>Articolo 6: RISCOSSIONE COATTIVA</i>	5
<i>Articolo 7: IMPORTI MINIMI</i>	6
<i>Articolo 8: SANZIONI ED INTERESSI</i>	6
<i>Articolo 9: RIMBORSI</i>	6
<i>Articolo 10: CONTENZIOSO</i>	7
<i>Articolo 11: DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO</i>	7
<i>Articolo 12: RINVIO</i>	7
• CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	7
<i>Articolo 13: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>	7
<i>Articolo 14: DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI</i>	8
<i>Articolo 15: SOGGETTI PASSIVI</i>	9
<i>Articolo 16: BASE IMPONIBILE</i>	9
<i>Articolo 17: RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI</i>	11
<i>Articolo 18: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA</i>	11
<i>Articolo 19: DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE NON ESENTE</i>	12
<i>Articolo 20: ASSIMILAZIONI</i>	12
<i>Articolo 21: ESENZIONI</i>	12
<i>Articolo 22: QUOTA RISERVATA ALLO STATO</i>	14
<i>Articolo 23: VERSAMENTI</i>	14
<i>Articolo 24: DICHIARAZIONE</i>	15
<i>Articolo 25: NORMA TRANSITORIA</i>	16
• CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	16
<i>Articolo 26: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>	16
<i>Articolo 27: DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI</i>	16
<i>Articolo 28: SOGGETTI PASSIVI</i>	16
<i>Articolo 29: BASE IMPONIBILE</i>	17
<i>Articolo 30: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA</i>	17
<i>Articolo 31: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI</i>	18
<i>Articolo 32: ESENZIONI</i>	18
<i>Articolo 33: VERSAMENTI</i>	19
<i>Articolo 34: DICHIARAZIONE</i>	20
• CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	20
<i>Articolo 35: PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</i>	20
<i>Articolo 36: GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</i>	21
<i>Articolo 37: SOGGETTI PASSIVI</i>	21
<i>Articolo 38: ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI</i>	22

COMUNE DI COSTA VOLPINO – REGOLAMENTO I.U.C.

Articolo 39: ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	22
Articolo 40: SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	24
Articolo 41: COSTO DI GESTIONE	24
Articolo 42: DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	24
Articolo 43: PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	25
Articolo 44: TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	25
Articolo 45: OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	25
Articolo 46: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	27
Articolo 47: TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	27
Articolo 48: SCUOLE STATALI	27
Articolo 49: TRIBUTO GIORNALIERO	27
Articolo 50: TRIBUTO PROVINCIALE	28
Articolo 51: RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	28
Articolo 51 bis: COMPOSTAGGIO DOMESTICO	28
Articolo 52: RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	31
Articolo 53: RIDUZIONE PER IL RECUPERO	30
Articolo 54: RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	31
Articolo 55: AGEVOLAZIONI FINANZIATE CON RISORSE DI BILANCIO	31
Articolo 56: CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	32
Articolo 57: OBBLIGO DICHIARAZIONE	32
Articolo 58: CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	33
Articolo 59: RICHIESTA DI VARIAZIONE DEI PARAMETRI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 60: COMPENSAZIONI	34
Articolo 61: POTERI DEL COMUNE	34
Articolo 62: ACCERTAMENTO	34
Articolo 63: RISCOSSIONE	34
Articolo 64: DISPOSIZIONI TRANSITORIE	35
ALLEGATO A	36
ALLEGATO B	37

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Costa Volpino dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A1- A8-A9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo "I" del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi "II", "III" e "IV" vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2: SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Costa Volpino relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3: DELIBERAZIONE TARIFFE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 4: FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 5: ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
 4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
 6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
 7. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a €. 1.000= il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 48 rate mensili di importo minimo di 400,00 euro, salvo motivate eccezioni,,, oltre gli interessi legali. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a trenta giorni nel versamento anche di una sola rata.
 8. Per importi superiori a €. 15.000,00= la concessione della dilazione di versamento è subordinata al deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari valore.
 9. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.

Articolo 6: RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per tariffa, sanzioni ed interessi, ove non versate con le modalità indicate all'art. 34, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Il titolo esecutivo per la

riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 7: IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto per tipologia di tributo, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 10,00= con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 8: SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 5 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Secondo quanto sancito dall'art. 3 della Carta dei Diritti del Contribuente, non si applicano le sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'azione di controllo del Comune e quando non incide sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.

Articolo 9: RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a €. 10,00=.

Articolo 10: CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come rimodulato dall'art. 9 del D.Lgs 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 11: DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 12: RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI) e a quanto previsto dal regolamento per la disciplina delle entrate, se ed in quanto compatibile con il presente regolamento e con la normativa vigente.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti le specifiche materie.

CAPO II- L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 13: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 14: DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 13 del presente regolamento:
 - a. per **"abitazione principale"** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per **"pertinenze dell'abitazione principale"** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per **"fabbricato"** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per **"area fabbricabile"** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Un' area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Ai sensi del comma 20 dell'art. 31 della L. n. 289/2002 il Comune comunica al proprietario l'inserimento del terreno nello strumento urbanistico quale area edificabili.
 - e. non sono considerati fabbricabili:
 - i. le aree occupate dai fabbricati come definiti alla lett. c) del presente articolo;
 - ii. i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- f. per “**terreno agricolo**” s’intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile, dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, allevamento di animali nonché alla trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

Articolo 15: SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 12- quinquies D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Articolo 16: BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701,

con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto ~~applicando all'ammontare del reddito~~ dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere determinati periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. In presenza di riscontri oggettivi, quali ad esempio perizie di stima o atti idonei al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di riferimento non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata idonea documentazione fotografica o perizia. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammmodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta può essere applicata dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità con allegata idonea documentazione fotografica o perizia. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con idonea dichiarazione.

c. Dal 2016 per le unità immobiliari –fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- Il comodante deve risiedere nello stesso comune;
- Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- Il contratto di comodato deve essere registrato.

Ai fini della riduzione, per unità immobiliare s'intende l'unità abitativa incluse le "pertinenze dell'abitazione principale" classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Articolo 17: RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 18: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 7,6 per mille. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 3 punti per mille.
2. La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobili. Per il 2014 l'aliquota totale fissata allo 10,6 per mille può essere aumentata all'11,4 per mille al fine permettere l'applicazione dell'aliquota TASI al 3,3 per mille.
3. L'aliquota base è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale non esente, avente le categorie A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 2 punti per mille.
4. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote può ridurre l'aliquota di base fino allo 4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Articolo 19: DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE NON ESENTE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Consiglio Comunale con la delibera delle aliquote può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

Articolo 20: ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 9 bis D.L. 47/2014, non è più concesso al Comune assimilare ad abitazione principale l'immobile di proprietà dei cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Tali immobili si considerano quindi "altri fabbricati".
- 3.A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L.47/2014, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 21: ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; gli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, in quanto il Comune di Costa Volpino è classificato totalmente montano secondo il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
- h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
- i. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione; le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale saranno stabilite da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400;
- j. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133,;
- k. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- n. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- o. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- p. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano mai stati locati, neanche per limitati periodi di tempo. Nel concetto di “fabbricati costruiti” rientra anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ai fini applicativi si specifica che l'impresa che dichiara di detenere il bene deve corrispondere univocamente al soggetto che ha presentato la relativa pratica edilizia.

Articolo 22: QUOTA RISERVATA ALLO STATO

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
- 2. Alla quota d' imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
- 3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
- 4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 23: VERSAMENTI

- 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Ad ogni anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in **due rate** di pari importo, la prima con scadenza alla data del **16 giugno** e la seconda con scadenza il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno

- precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 30 giugno 2014.
 5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 7. Possono non essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad €. 10,00= con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
 8. Su richiesta scritta le quote d'imposta versate in eccedenza possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di IMU per l'anno successivo e/o dovuti da altri contitolari. La richiesta deve contenere il proprio consenso alla rinuncia al rimborso, devono essere specificate le quote d'imposta ed individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono, indicati i nominativi degli altri contitolari.
 9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. A tal fine è richiesta la compilazione di apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, contenente il proprio consenso alla rinuncia al rimborso e la specificazione delle quote d'imposta spettanti ai singoli comproprietari. Nel caso in cui il versamento non copra totalmente l'imposta dovuta, lo stesso si ritiene valido a condizione che il contribuente che ha versato esprima, in forma scritta, il proprio consenso a rinunciare al rimborso della parte di imposta versata in eccedenza e l'altro contitolare provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi
 10. Per contitolari, si intendono quei soggetti che godono sull'immobile, per quota parte, di un diritto reale. E' esclusa, in ogni caso, la validità del versamento effettuato dal nudo proprietario per conto dell'usufruttuario.

Articolo 24: DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. La dichiarazione per le variazioni intervenute nel corso del 2012 devono essere presentate entro il trenta giugno dell'anno successivo ai sensi del D.L. n. 35/2013.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli enti non commerciali.

Articolo 25: NORMA TRANSITORIA

1. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 26: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (dal 01/01/2016), come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Articolo 27: DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 28: SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 26 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Non è da considerarsi obbligato solidale il contitolare della abitazione principale che non abbia ivi la residenza e l'abitazione principale, e sia assoggettato all'IMU come altro fabbricato.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **30%** dell'ammontare complessivo della TASI, secondo le aliquote deliberate dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale del 70% come stabilita nel regolamento vigente nel 2015;
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 29: BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dall'articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 30: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui ai precedenti punti 3 e 4, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto –legge n. 201, del 2011;
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. Il Comune può modificare l'aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (dal 01/01/2016).

6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati ai sensi dell'articolo seguente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
7. A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L.47/2014, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare la TASI è applicata nella misura di due terzi.
8. Dall'anno 2015 alle unità abitative di proprietà dell'ALER e di proprietà comunale (alloggi sociali) si applica l'aliquota TASI prevista per le abitazioni principali. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI, secondo le aliquote deliberate dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 31: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Per servizi indivisibili s'intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dal Comune alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:
 - a) servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
 - b) servizi dei quali benefici l'intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale.
2. L'individuazione puntuale dei servizi e l'indicazione analitica, per ciascuno servizio, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, sono contenuti nel piano finanziario deliberato annualmente dal Consiglio Comunale.

Articolo 32: ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
 - c) gli immobili locati adibiti a caserma della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e ad uso della Protezione Civile. L'esenzione si applica esclusivamente alla quota pari al 30% dovuta dall'occupante.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste alle lettere b) c) d) e) f) ed i) di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Articolo 33: VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Il versamento deve essere effettuato contestualmente ai versamenti IMU di cui all'art. 23 comma 2 del presente regolamento.
3. In caso di situazioni di difficoltà di contribuenti assistiti in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche, attestate in ogni caso dal Servizio Sociale comunale, è possibile rateizzare l'importo dovuto in quattro (4) rate di pari importo con scadenza trimestrale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il contribuente è tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione. Possono non essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Il Comune, al fine di facilitare gli adempimenti del contribuente, potrà inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. A decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
8. Su richiesta scritta le quote d'imposta versate in eccedenza possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI per l'anno successivo e/o dovuti da altri contitolari. La richiesta deve contenere il proprio consenso alla rinuncia al rimborso, devono essere specificate le quote d'imposta ed individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono, indicati i nominativi degli altri contitolari.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. A tal fine è richiesta la compilazione di apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, contenente il proprio consenso alla rinuncia al rimborso e la specificazione delle quote d'imposta spettanti ai singoli comproprietari. Nel caso in cui il versamento non copra totalmente l'imposta dovuta, lo stesso si ritiene valido a condizione che il contribuente che ha versato esprima, in forma scritta, il proprio consenso a rinunciare al rimborso della parte di imposta versata in eccedenza e l'altro contitolare provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
10. Per contitolari, si intendono quei soggetti che godono sull'immobile, per quota parte, di un diritto reale. E' esclusa, in ogni caso, la validità del versamento effettuato dal nudo proprietario per conto dell'usufruttuario.

Articolo 34: DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Per i soggetti possessori di immobili è valevole la dichiarazione resa ai fini IMU; per i soggetti detentori non proprietari è valevole la dichiarazione resa ai fini TARI.
2. I soggetti possessori di immobili possono rendere dichiarazione documentata della detenzione dell'immobile da parte di altro soggetto.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

CAPO IV -LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 35: PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, tutte le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi costruzione e/o struttura stabilmente ancorata al suolo, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico –edilizie ;
 - b) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
 - c) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal prelievo.

Articolo 36: GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni comunali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate **nell'allegato A**, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Possono comunque essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 57 dalle imprese che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza.

Articolo 37: SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Potranno, a richiesta, essere aperte utenze condominiali; in questo caso la denuncia e il pagamento sono effettuati dall'amministratore.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società la tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
8. Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo è responsabile in solido con il conduttore del versamento del tributo

Articolo 38: ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (erogazione idrica, elettrica, gas, calore, telefonica, dati); l'esclusione non si applica a box, cantine e solai che non siano pertinenziali ad utenza domestica.
 - b. l'unità immobiliare che non risulti locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che pur non acquisendo la residenza dimostrino di dimorare in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
 - c. le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai fini di altri tributi comunali o dichiarate tali da organi competenti, prive di mobili e suppellettili o attrezzature di lavoro e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - d. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 39: ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, all'interno della quale si verificano tutte le seguenti condizioni:

a. siano occupati da merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilati;
b. vi si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati;
c. la lavorazione delle merci genera comunque rifiuti speciali non assimilabili,
fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. E, per quanto riguarda il comma 2, la dimostrazione dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

4. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
b. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>Attività</i>	<i>% abbattimento superficie</i>
<i>Lavanderie a secco e tintorie non industriali</i>	<i>75%</i>
<i>Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti</i>	<i>55%</i>
<i>Elettrauto</i>	<i>65%</i>
<i>Caseifici, cantine sociali</i>	<i>55%</i>
<i>Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, Fonderie, lavorazioni, ceramiche, smalterie,</i>	<i>55%</i>
<i>Marmisti e lapidei</i>	<i>55%</i>
<i>Officine di carpenteria metallica</i>	<i>55%</i>
<i>Ristoranti, rosticcerie, pasticcerie, piadinerie, pizzerie, kebab e similari</i>	<i>10%</i>
<i>Tipografie, stamperie, vetrerie</i>	<i>75%</i>
<i>Laboratori fotografici ed eliografie con stampa</i>	<i>75%</i>
<i>Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi</i>	<i>65%</i>
<i>Ospedali e case di cura</i>	<i>40%</i>
<i>Poliambulatori</i>	<i>30%</i>

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 40: SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari almeno all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 41: COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 42: DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. A partire dal termine previsto dalla normativa statale nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei costi fabbisogni standard.
7. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
8. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 43: PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina l'ultimo giorno del bimestre nel corso del quale si è verificata la cessazione. La cessazione, nel corso del bimestre, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, non dà diritto al rimborso del tributo.
3. In caso di mancata o ritardata dichiarazione di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata (esempi: disdette utenze elettriche, gas, acqua)
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamenti d'ufficio.

Articolo 44: TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 45: OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante

all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente nei limiti previsti dal presente regolamento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio –educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si tiene conto della seguente tabella di deduzione presuntiva:

Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie abitazione (parametri minimi dedotti dal D.M. 5 luglio 1975)

Superficie abitazione in mq	Nr. Componenti il nucleo familiare
da 28 a 37	1
da 38 a 41	2
da 42 a 55	3
da 56 a 70	4
da 71 a 80	5
da 81 e oltre	6

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza; Qualora condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà; superato il numero massimo si procederà all'attribuzione di un'ulteriore utenza calcolata secondo il numero degli occupanti eccedenti.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente, fermo restando il recupero del maggiore tributo dovuto a partire dalla data della variazione. Il minore importo dovuto per le variazioni in diminuzione, determinato a partire dalla data della variazione, è compensato a congruaglio con il tributo dovuto per l'anno di riferimento. Nel caso in cui le variazioni siano registrate prima dell'emissione dell'invito di pagamento, le

stesse possono avere efficacia sin dall'anno tributario nel corso del quale vengono registrate. La variazione verrà computata a bimestre, come definito dal precedente art. 43.

Articolo 46: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione superiore al 40% dell'estensione complessiva.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 47: TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 48: SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Soggetto affidatario ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 49: TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è applicato per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Il tributo giornaliero è calcolato sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.
3. La durata dell'occupazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della occupazione. Nel caso di manifestazioni il tributo è applicato nei riguardi del soggetto organizzatore.
4. Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato del tributo giornaliero. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativa tassa di occupazione.
5. L'occupazione abusiva, comporta il versamento del tributo giornaliero, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.
6. Si intende uso temporaneo se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al successivo art. 50.

Articolo 50: TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 51: RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile dell'utenza domestica con esclusione delle pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 marzo di apposita istanza, su modulo predisposto dall'ufficio, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo mediante utilizzo di un composte (contenitore) idoneo allo scopo, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e/o l'utilizzo dell'apposito contenitore. Per le istanze presentate dal 1° aprile la riduzione si applicherà dall'anno d'imposta successivo.

La riduzione per compostaggio domestico può essere applicata a più utenze, fino ad un massimo di tre nuclei familiari, che utilizzino insieme un unico composte; le utenze devono essere riferite ad edifici adiacenti aventi lo stesso indirizzo e numero civico.
3. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione

iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Qualora venissero meno le condizioni di fruizione delle riduzioni di cui al presente articolo, l'utente è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'ufficio tributi. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione; tale data sarà presa a riferimento anche nelle fasi di controllo e accertamento;
5. la Giunta comunale si riserva la facoltà di disporre ulteriori riduzioni temporanee della tariffa a specifiche utenze domestiche con giustificato motivo.

Articolo 51 bis: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il presente articolo si applica ai cittadini privati titolari di utenza domestica nel Comune di Costa Volpino che si impegnano a non conferire secondo i turni di raccolta differenziata porta a porta o al centro di raccolta, ma scelgono di svolgere autonomo compostaggio domestico.
2. Gli scarti organici devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.
3. Si considera corretto auto-compostaggio domestico la pratica di riempimento di un contenitore idoneo al compostaggio organico (di seguito: "composter"); non rileva pertanto la prassi dell'utilizzo di una buca nel terreno.
4. I composte devono essere posizionati ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
5. La compostiera può essere localizzata anche in aree di proprietà comune, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno.
6. Ai fini del conseguimento della riduzione della tassa applicata sui rifiuti, è richiesto che i composte siano posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
7. Si elencano di seguito i materiali conferibili nei composte – "frazione umida e verde":
 - bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
 - fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
 - pane raffermo o ammuffito
 - fondi di caffè, filtri di tè
 - foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba
 - rametti, trucioli, cortecce e potature
 - pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
 - piccole quantità di cenere di legna
 - gusci d'uova, penne di volatili, capelli
 - fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque da compostare in piccola quantità)
 - avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare in piccola quantità)
 - pollina o altre deiezioni animali (da compostare in piccola quantità)
8. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa è l'uso abitudinario e continuativo del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo di

localizzazione della compostiera dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

9. Anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità. Il richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione della suddetta istanza di riduzione tributaria, la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.
10. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando con almeno 5 giorni di anticipo data e orari indicativi del sopralluogo.
11. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, la concessione della riduzione tributaria potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione. Per ottenere nuovamente la concessione di una compostiera e la relativa riduzione sulla tassa, l'utente a cui siano state revocate, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.
12. Per i casi di compostaggio non eseguito in modo conforme alle previsioni del presente regolamento sono previsti una sanzione pari ad € 50,00 ed il recupero dell'imposta scontata aumentata degli interessi legali a far data dalla richiesta dell'agevolazione, ad ogni modo non eccedente i 5 anni precedenti la scoperta dell'illecito.
13. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito come da prassi.
14. Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Articolo 52: RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 53: RIDUZIONE PER IL RECUPERO

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 70% della parte variabile della tariffa, è pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo di cui al D.P.R. 158/1999, ovvero i coefficienti Kd.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione giustificativa, indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. Si provvederà al rimborso come indicato nella tabella seguente, semprechè si dimostri con apposita documentazione l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti.

rapporto di cui comma 3 del presente articolo	Rimborso quota variabile
< 19,99%	0
Tra 20% e 39.99%	70% del 20% della quota variabile dovuta
Tra 40% e 59.99%	70% del 40% della quota variabile dovuta
Tra 60% e 79.99%	70% del 60% della quota variabile dovuta
Tra 80% e 99,99%	70% del 80% della quota variabile dovuta
100%	70% del 100% della quota variabile

6.

Articolo 54: RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1000 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale valore si riduce di due punti per ogni ulteriori 100 metri di distanza. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancosvolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso ingravata violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente.

Articolo 55: AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze di seguito indicate:
 - a) locali adibiti a caserma della Guardia di Finanza e a caserma dell'Arma dei Carabinieri (riduzione del 40%);
 - b) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, compresi i locali destinati ad oratorio, con esclusione dei locali destinati alla preparazione e somministrazione cibi e bevande e degli annessi locali ad uso abitativo, a cui si applicano le rispettive tipologie tariffarie (riduzione 50%);

- c) locali utilizzati dalle società a totale partecipazione del Comune di Costa Volpino (riduzione 80%);
 - d) locali utilizzati per gli esercizi di vicinato e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel centro abitato delle frazioni Branico, Qualino, Flaccanico, Ceratello (riduzione 50%);
 - e) locali utilizzati per gli esercizi di vicinato e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree adibite a “contesti e aree di pertinenza di valore storico ambientale” delle frazioni di Volpino e Corti individuate ai sensi dell’art. 25 del Piano delle Regole del PGT comunale vigente (Riduzione 50%);
 - f) locali occupati da associazioni senza scopo di lucro, Asd, Onlus, Enti morali che perseguono finalità di alto rilievo sociale o culturale nel territorio (riduzione del 30%);
 - g) locali di abitazione occupati da persone nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza, assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale comunale (riduzione totale);
 - h) locali adibiti ad housing sociale finalizzata all’ospitalità temporanea di persone in situazioni di fragilità, sostenute anche con percorsi socio-educative/o associazione che offrono servizi analoghi (Riduzione del 30%);
 - i) pubblici esercizi che aderiscono alle iniziative di contrasto delle ludopatie promosse dall’amministrazione comunale (riduzione del 50%).
2. La Giunta comunale potrà, in comprovate situazioni oggettive e temporanee e con giustificato motivo, stabilire delle riduzioni per le utenze non domestiche.

Articolo 56: CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole all’utente.
- 2. E’ cumulabile, alle riduzioni ed agevolazioni eventualmente spettanti, esclusivamente la riduzione prevista dall’art. 51 comma 2 per l’attivazione del compostaggio domestico.

Articolo 57: OBBLIGO DICHIARAZIONE

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- d) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 - d) nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 58: CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano al Comune dichiarazione unica, redatta su appositi moduli predisposti dal Comune, dei locali e delle aree, entro 90 giorni e comunque non oltre quanto indicato al comma 685 dell'art. 1 della Legge 147/2013 dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine

previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 60: COMPENSAZIONI

1. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa saranno conteggiate, sia in diminuzione che in aumento, sugli importi dovuti nell'anno successivo senza aggravio di interessi.
2. Nel caso in cui non sia possibile la compensazione di cui al comma precedente, si procederà al rimborso delle somme indebitamente corrisposte secondo le disposizioni di cui all'art. 37, comma 2.

Articolo 61: POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 62: ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. A richiesta del contribuente il Comune provvede alla compensazione tra importi a credito ed importi a debito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Ai fini accertativi si applica quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 63: RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno 2 rate scadenti, la prima rata entro 5 mesi

dall'approvazione del bilancio preventivo e la seconda entro il 31 dicembre, sempreché la giunta comunale non giustifichi dei termini differenti. Rimane comunque la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

2. In caso di situazioni di difficoltà di contribuenti assistiti in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche, attestate in ogni caso dal Servizio Sociale comunale, è possibile rateizzare l'importo dovuto in quattro (4) rate di pari importo con scadenza trimestrale
3. Per le utenze non domestiche, a fronte di apposita istanza sarà possibile rateizzare l'importo in massimo 24 mensilità;
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, tramite modello di pagamento unificato (mod. F24) di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o eventuali altre modalità di pagamento messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

Articolo 64: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
 2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 3. imballaggi primari
 4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e similipurchè raccolti informa differenziata;
 5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, cartacatramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
 9. paglia e prodotti di paglia;
 10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 13. feltri e tessuti non tessuti;
 14. pelle e simil - pelle;
 15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente dotali materiali , come camere d'aria e copertoni;
 16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatticomposti da tali materiali;
 17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali esintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro esimili;nastri abrasivi;
 23. cavi e materiale elettrico in genere;
 24. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 25. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido,quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partitedi alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivantidalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 26. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti dalavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti disgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verdeornamentale;
 27. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 28. accessori per l'informatica.
- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private,che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre1978, n. 833:
29. rifiuti delle cucine;
 30. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 31. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
 32. rifiuti ingombranti
 33. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 34. indumenti e lenzuola monouso;
 35. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
 36. pannolini pediatrici e i pannoloni,
 37. contenitori e sacche delle urine;
 38. rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
		Associazioni o istituzioni politiche
		Associazioni o istituzioni culturali
		Associazioni o istituzioni sindacali
		Associazioni o istituzioni previdenziali
		Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
		Associazioni o istituzioni benefiche
		Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
		Associazioni o istituzioni religiose
		Scuole da ballo
		Sale da gioco
		Sale da ballo e da divertimento
		Musei e gallerie pubbliche e private
		Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
		Scuole parificate di ogni ordine e grado
		Scuole private di ogni ordine e grado
		Scuole del preobbligo pubbliche
		Scuole del preobbligo private
		Aree scoperte in uso
		Locali dove si svolgono attività educative
		Centri di istruzione e formazione lavoro
2	Cinematografi e teatri	Cinema
		Teatri
		Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
		Locali destinati a congressi convegni
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autorimesse in genere
		Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
		Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
		Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
		Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
		Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
		Magazzino deposito in genere senza vendita
		Magazzini deposito di stoccaggio
		Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Campi da calcio
		Campi da tennis
		Piscine
		Bocciodromi e simili
		Palestre ginnico sportive
		Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
		Distributori carburanti
		Aree scoperte distributori carburante
		Campeggi

COMUNE DI COSTA VOLPINO - REGOLAMENTO I.U.C.

5	Stabilimenti balneari	
6	Esposizioni, autosaloni	Saloni esposizione in genere
		Gallerie d'asta
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristorante	Ostelli per la gioventù
		Foresterie
		Alberghi diurni e simili
		Alberghi
		Locande
		Pensioni
		Affittacamere e alloggi
		Residences
		Case albergo
		Bed and Breakfast
		Aree scoperte in uso
9	Case di cura e riposo	Soggiorni anziani
		Case di cura e riposo
		Case per ferie
		Colonie
		Caserme e carceri
		Collegi ed istituti privati di educazione
		Collettività e convivenze in genere
		Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
10	Ospedale	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Enti pubblici
		Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
		Studi legali
		Studi tecnici
		Studi ragioneria
		Studi sanitari
		Studi privati
		Uffici assicurativi
		Uffici in genere
		Autoscuole
		Laboratori di analisi
		Agenzie di viaggio
		Ricevitorie lotto totip totocalcio
		Internet point
		Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
		Emittenti radio tv pubbliche e private
12	Banche ed istituti di credito	Istituti bancari di credito
		Istituti assicurativi pubblici
		Istituti assicurativi privati
		Istituti finanziari pubblici
		Istituti finanziari privati

COMUNE DI COSTA VOLPINO – REGOLAMENTO I.U.C.

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Librerie
		Cartolerie
		Bazar
		Abbigliamento
		Pelletterie
		Pelliccerie
		Elettrodomestici
		Materiale elettrico
		Apparecchi radio tv
		Articoli casalinghi
		Giocattoli
		Colori e vernici
		Articoli sportivi
		Calzature
		Sementi e prodotti agricoli e da giardino
		Mobili
		Materiale idraulico
		Materiale riscaldamento
		Prodotti di profumeria e cosmesi
		Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
		Aree scoperte in uso
		Negozi di mobili e macchine per uffici
		Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
		Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Edicole giornali
		Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
		Tabaccherie
		Farmacie
		Erboristerie
		Articoli sanitari
		Articoli di odontotecnica
		Negozi vendita giornali
		Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Gioiellerie e Orologerie
		Pietre e metalli preziosi
		Antiquariato
		Negozi di filatelia e numismatica
		Aree scoperte in uso negozi ecc.
		Ceramica
		Vetri e specialità veneziane
		Strumenti musicali
		Bigiotterie
		Dischi e videocassette
		Tessuti

COMUNE DI COSTA VOLPINO – REGOLAMENTO I.U.C.

		Articoli di ottica
		Articoli di fotografia
		Negozi mercerie e filati
		Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
		Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
16	Banchi di mercato beni durevoli	Locali e aree mercati beni non alimentari
		Aree scoperte in uso
		Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
		Parrucchieri e barbieri
		Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Elettricista
		Negozi pulitura a secco
		Laboratori e botteghe artigiane
		Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
		Falegnamerie
		Legatorie
		Aree scoperte in uso
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Autofficine
		Carrozzerie
		Elettrauto
		Officine in genere
		Aree scoperte in uso
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Stabilimenti industriali
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	Ristoranti
		Rosticcerie
		Trattorie
		Friggitorie
		Self service
		Pizzerie
		Tavole calde
		Agriturismo
		Osterie con cucina
		Attività rientranti nel comparto della ristorazione
		Aree scoperte in uso
23	Mense, birrerie, hamburgerie	Mense popolari
		Refettori in genere
		Mense
		Birrerie
		Osterie senza cucina
		Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria	Bar
		Caffè

COMUNE DI COSTA VOLPINO - REGOLAMENTO I.U.C.

		Bar pasticcerie
		Bar gelaterie
		Aree scoperte in uso
		Gelaterie
		Pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Negozi confetterie e dolci in genere
		Negozi generi alimentari
		Panifici
		Latterie
		Macellerie
		Salumerie
		Pollerie
		Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
		Bottiglierie, vendita vino
		Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
		Locali vendita ingrosso generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Negozi di frutta e verdura
		Pescherie
		Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
		Aree scoperte in uso
		Negozi di fiori
		Locali vendita serre
28	Ipermercati di generi misti	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari	Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
		Posteggi di generi alimentari
		Aree scoperte in uso
		Banchi di generi alimentari
30	Discoteche, night club	Night clubs
		Ritrovi notturni con bar ristoro
		Clubs privati con bar ristoro